CGIL SPI SINDACATO PENSIONATI ITALIANI LOMBARDIA

SPI INFORMA

http://spicgillombardia.it

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI CGIL LOMBARDIA

MILANO - Via dei Transiti, 21 - Tel. 02 2885831 - Fax 02 26825232 - spilombardia@cgil.lombardia.it

Le pensioni nel 2013

Importi delle pensioni per il 2013

Decreto interministeriale 16.11.2013 - pubblicato sulla G.U. n. 277 del 26.11.2012
Circolare Inps n. 149 del 28 dicembre 2012.

pensioni - importo mensile 2011	perequazione definitiva 2012	perequazione provvisoria 2013	
fino a € **1.405,05**	**+ 2,7%** (provvisorio 2,6%) conguaglio **+ 0,1%**	pensioni e limiti di reddito	**+ 3,00%**
oltre € **1.405,05** fino a € **1.443,00**	aumento fino a € **1.443,00** (provvisorio € 1.441,59) conguaglio **+ € 1,41**	limiti di reddito INVCIV totali	**+ 3,20%**
oltre € **1.443,00**	nessun aumento	indennità INVCIV	**+ 2,31%**

L'applicazione della perequazione definitiva 2012 comporta un conguaglio per le pensioni di importo complessivo lordo mensile inferiori a € 1.443,00 in pagamento con la rata di gennaio 2013

perequazione provvisoria 2013

La perequazione è applicata esclusivamente su trattamenti pensionistici di importo complessivo lordo mensile fino a tre volte il trattamento minimo Inps
Art. 24 - legge 214 del 22.12.2011

fino a € 1.443,00	**aumento del 3,00%**
oltre € 1.443,00 fino a € 1.486,29	**viene garantito l'importo di 1.486,29**
oltre 1.486,29	**nessun aumento**
importo mensile pari a 3 volte il trattamento minimo	**€ 1.486,29**
aumento massimo mensile lordo	**€ 43,29**

PENSIONI INPS	Importi definitivi 2012 euro		Importi da 1.1.2013 euro	
	mese	anno	mese	Anno
Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	481,00	6.253,00	**495,43**	**6.440,59**
Pensione sociale	353,89	4.600,57	**364,51**	**4.738,63**
Assegno sociale	429,41	5.582,33	**442,30**	**5.749,90**
TM PS AS con incremento al "milione"	617,44	8.026,72	**631,87**	**8.214,31**
incremento al "milione" con 14^	605,44	7.870,72	**619,87**	**8.058,31**

Pensioni, assegni e indennità assistenziali a invalidi civili, sordomuti e ciechi civili

Tipo di prestazione	Importo mensile euro	Limite di reddito annuo personale euro
Pensione invalidi civili totali	275,87	16.127,30
Assegno mensile invalidi civili parziali (almeno 74%)	275,87	4.738,63
Pensione sordomuti	275,87	16.127,30
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati	298,33	16.127,30
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati e ciechi civili parziali ricoverati e non	275,87	16.127,30
Indennità di frequenza per minori invalidi civili	275,87	4.738,63
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	846,16	senza limiti
Indennità accompagnamento invalidi civili totali	499,27	senza limiti
Indennità di comunicazione sordomuti	249,04	senza limiti

Aumento delle prestazioni INCIV (al "milione") per titolari di età compresa fra 60 e 65 anni

Invalidi civili totali e sordomuti (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43)
ciechi totali (fasce 6, 11)

Art. 38 legge 448/2001, Finanziaria 2002 - modificato dall'art. 5 comma 5 legge 127/2007

Aumento mensile per 13 mesi	Limite di reddito pensionato solo	Limite di reddito pensionato coniugato
€ 275,87	€ 8.214,31	€ 13.964,21
l'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge	somma dell'importo annuo 2013 della INCIV pari a € 3.586,31 e dell'aumento per 13 mesi pari a € 4.628,00	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2013 dell'assegno sociale pari a euro 5.749,90

Aumento della pensione ovvero dell'assegno di invalidità per invalidi civili parziali, ciechi civili e sordomuti

Importo mensile	Limiti di reddito per il diritto all'aumento per titolari **infrasessantacinquenni** art. 70, comma 6, Legge 388/2000	
	Pensionato solo	Pensionato coniugato
10,33	5.884,19	12.324,78

Somma aggiuntiva per le "pensioni basse" - 14ª mensilità 2013

Legge 127/2007

Età per aver diritto: 64 anni entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione

scaglioni di anzianità contributiva		Somma aggiuntiva euro	Limite di reddito personale oltre il quale la somma non spetta euro	Limite di reddito personale entro il quale spetta la somma intera euro
pensione da lavoro dipendente	pensione da lavoro autonomo			
fino a 15 anni	fino a 18 anni	**336**	**9.996,89**	**9.660,89**
oltre 15 fino a 25 anni	oltre 18 fino a 28 anni	**420**	**10.080,89**	
oltre 25 anni	oltre 28 anni	**504**	**10.164,89**	

PENSIONI DI REVERSIBILITA'
Il numero di anni di contribuzione con i quali è stata liquidata la pensione originaria (del dante causa) viene ridotto al 60% o comunque nella percentuale di reversibilità applicata (fino al 1995 Inpdap e Ipost applicavano il 50%) - Esempio: SO con 35 anni di contributi al 60% = 21 anni

Importo aggiuntivo o "bonus"

Art. 70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni limite d'importo - euro	Limite reddito IRPEF comprensivo delle pensioni Pensionato solo	Limite reddito IRPEF comprensivo delle pensioni Pensionato coniugato
154,94	6.407,94 (2012) **6.595,53 (2013)**	9.379,50 (2012) **9.660,89 (2013)**	18.759,00 (2012) **19.321,77 (2013)**
Calcolo dell'aumento: differenza tra limite di importo e imponibile pensioni			

Integrazione al trattamento minimo delle pensioni

495,43 € mensili

Limiti di reddito per l'integrazione	Pensioni liquidate dal 1.1.1995		Pensioni liquidate nel 1994	
	Limite personale	Limite coniugale	Limite personale	Limite coniugale
totale	6.440,59	19.321,77	6.440,59	25.762,36
parziale	12.881,18	25.762,36	12.881,18	32.202,95

Alle pensioni con decorrenza ante 1994 non si applica il limite coniugale

Maggiorazioni sociali dei trattamenti minimi

Età	Importo maggiorazioni euro		Limite di reddito pensionato solo euro	Limite di reddito coniugale euro
	Mese	Anno		
da 60 anni	25,83	335,79	6.776,38	12.526,28
da 65 anni	82,64	1.074,32	7.514,91	13.264,81
da 70 anni diritto al "milione"	136,44	1.773,72	8.214,31	13.964,21
da 60 anni diritto al "milione" **solo titolari inabili**	136,44	1.773,72	8.214,31	13.964,21
da 65 anni (*) diritto al "milione"	136,44	1.773,72	8.214,31	13.964,21

I limiti di reddito individuali sono la somma del minimo e della maggiorazione. Per valori intermedi la maggiorazione è parziale.
I limiti di reddito coniugali sono la somma del minimo, dell'assegno sociale e delle maggiorazioni. Per valori intermedi la maggiorazione è parziale.

(*) Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento dei 65 anni di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.

settimane di contribuzione	anni di riduzione	Età dalla quale spetta l'incremento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

Assegno sociale

Importo mensile	Importo annuo	Limite di reddito individuale	Limite di reddito coniugale
€ 442,30	€ 5.749,90	€ 5.749,90	€ 11.499,80

il requisito di età è indicizzato alla speranza di vita
65 anni e 3 mesi dal 2013; 65 anni e 7 mesi dal 2016
dal 2018 il requisito aumenta di un anno oltre agli incrementi della speranza di vita

Aumento dell'assegno sociale

Età	Importo maggiorazioni euro		Limite di reddito individuale euro	Limite di reddito coniugale euro
	Mese	Anno		
da 65 anni	12,92	167,96	5.917,86	12.358,45
da 70 anni diritto al "milione"	189,57	2.464,41	8.214,31	13.964,21

Pensioni sociali

Importi dall'1.1.2013		Limite di reddito individuale	Limite di reddito coniugale
mensile	annuo		
€ 364,51	€ 4.738,63	€ 4.738,63	fino a € 11.588,56 importo intero oltre € 11.588,56 importo ridotto da € 16.327,19 importo zero

Aumento della pensione sociale

Età	Importo maggiorazioni euro		Limite di reddito individuale euro	Limite di reddito coniugale euro
	Mese	Anno		
da 70 anni diritto al "milione"	267,36	3.475,68	8.214,31	13.964,21

Integrazione al trattamento minimo degli assegni di invalidità

art. 1, legge 12.6.1984, n. 222

Anno	Limiti di reddito che escludono dal diritto	
	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2013	€ 11.499,80	€ 17.249,70

Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto delle prestazioni pensionistiche

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguaglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo
2013	€ 495,43	40	€ 198,17	€ 10.304,84

Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario

Art. 1, comma 42, Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Tabella G

Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale della riduzione
2013	fino a € 25.762,36	Nessuna
	oltre € 25.762,36 fino a € 32.202,95	25
	oltre € 32.202,95	50

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario

Art. 1, comma 41, Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Tabella F

Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale della riduzione
2013	fino a € 19.321,77	Nessuna
	oltre € 19.321,77 fino a € 25.762,36	25
	oltre € 25.762,36 fino a € 32.202,95	40
	oltre € 32.202,95	50

PENSIONI REVERSIBILITA'
MODIFICHE ALLE PERCENTUALI SPETTANTI AI SUPERSTITI (L.111/2011)
Per le pensioni con decorrenza 1.1.2012 la percentuale spettante al coniuge superstite è ridotta del 10% per ogni anno mancante ai 10 di matrimonio nel caso di matrimonio contratto ad età del dante causa superiore a 70 anni e con differenza tra i coniugi superiore ai 20 anni

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Scaglioni annui d'imposta

Reddito euro	Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre euro
Fino a 15.000,00	23%	0,00
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00	27%	600,00
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00	38%	3.680,00
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00	41%	5.330,00
Oltre 75.000,00	43%	6.830,00

Detrazioni fiscali per tipo di reddito

Reddito lavoro dipendente - euro	Importo detrazione - euro
fino a 8.000 (no tax area)	**1.840**
da 8.001 a 15.000	1.338 + 502 x [1 - (reddito - 8.000)/7.000]
da 15.001 a 55.000	1.338 x [1 - (reddito - 15.000)/40.000]
oltre 55.000	0
Reddito pensionati fino a 74 anni - euro	
fino a 7.500 (no tax area)	**1.725**
da 7.501 a 15.000	1.255 + 470 x [1 - (reddito - 7.500)/7.500]
da 15.001 a 55.000	1.255 x [1 - (reddito - 15.000)/40.000]
oltre 55.000	0
Reddito pensionati con 75 o più anni - euro	
fino a 7.750 (no tax area)	**1.783**
da 7.751 a 15.000	1.297 + 486 x [1 - (reddito-7.250)/15.000]
da 15.001 a 55.000	1.297 x [1 - (reddito - 15.000)/40.000]
oltre 55.000	0

Detrazioni fiscali per coniuge, figli e familiari a carico – redditi 2013

importi modificati dall'art. 2, comma 483, legge 228/2012

Coniuge		Importo detrazione - euro
fino a 15.000 €		**800** - 110 x (reddito/15.000)
da 15.001 a 40.000 €		**690**
da 40.001 a 80.000 €		**690** x [1- (reddito - 40.000)/40.000)]
oltre 80.000 €		0
Figli e familiari a carico		**Importo detrazione - euro**
1 figlio	minore 3 anni	**1.220** x (1 - reddito/95.000)
	maggiore 3 anni	**950** x (1- reddito/95.000)
2 figli	minore 3 anni	**1.220** x (1 - reddito/110.000)
	maggiore 3 anni	**950** x (1- reddito/110.000)
3 figli	minore 3 anni	**1.220** x (1 - reddito/125.000)
	maggiore 3 anni	**950** x (1- reddito/125.000)
almeno 4 figli	minore 3 anni	**1.420** x (1 – reddito/140.000)
	maggiore 3 anni	**1.150** x (1- reddito/140.000)
per ogni figlio portatore di handicap la detrazione base è aumentata di € 400		
altri familiari		**750** x (1 - reddito/80.000)

Ulteriori detrazioni fiscali

per i lavoratori dipendenti		per il coniuge	
reddito - euro	maggiorazione	reddito - euro	maggiorazione
oltre 23.000 e fino a 24.000	10 €	oltre 29.000 e fino a 29.200	10 €
oltre 24.000 e fino a 25.000	20 €	oltre 29.200 e fino a 34.700	20 €
oltre 25.000 e fino a 26.000	30 €	oltre 34.700 e fino a 35.000	30 €
oltre 26.000 e fino a 27.700	40 €	oltre 35.000 e fino a 35.100	20 €
Oltre 27.700 e fino a 28.000	25 €	oltre 35.100 e fino a 35.200	10 €

Le detrazioni per chi vive in affitto

Contratti registrati legge 431/1998	limite di reddito euro	Detrazione euro
Affitti "convenzionali"	fino a 15.493,71	495,80
	oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41	247,90
Generalità affitti	fino a 15.493,71	300,00
	oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41	150,00
Giovani fra 20 e 30 anni con abitazione principale diversa da quella dei genitori	fino a 15.493,71	991,60
Trasferimento residenza per motivi di lavoro	fino a 15.493,71	991,60
	oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41	495,80

Detrazioni del 19%

Categoria	Limite di reddito euro	Limite di spesa ammessa alla detrazione - euro
Spese per addetti assistenza a persone non autosufficienti	40.000,00	2.100,00
Spese per attività sportiva ragazzi da 5 a 18 anni (iscrizione annuale e abbonamento palestre, piscine ecc.)	-	210,00
Affitto studenti universitari fuori sede	-	2.633,00
Rette asili nido	-	632,00 per ogni figlio

Addizionale Regione Lombardia

Scaglioni di reddito da €	fino a €	Aliquote per scaglioni di reddito
0	15.000,00	1,23
15.000,01	28.000,00	1,58
28.000,01	55.000,00	1,73
55.000,01	75.000,00	1,73
75.000,01	e oltre	1,73

TIPOLITOTAS 0302411105 - Marzo 2012

Assegno al nucleo familiare, importi validi dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013

I redditi di riferimento sono quelli del 2011 fino al 30.6.2013

Nuclei familiari senza figli (*) in cui non siano presenti componenti inabili - *Tabella 21 A*

Reddito familiare annuo di riferimento euro	Importo complessivo mensile in euro dell'assegno per numero di componenti il nucleo familiare		
	1	2	3
Fino a 13.027,91		46,48	82,63
13.027,92 – 16.284,18		36,15	72,30
16.284,19 – 19.540,44		25,82	56,81
19.540,45 – 22.795,44		10,33	41,32
22.795,45 – 26.051,06			25,82
26.051,07 – 29.307,95			10,33
(*) solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote			

Se nel nucleo sono presenti persone inabili e questa condizione non è mai stata comunicata all'ente erogatore della pensione, si può aver diritto all'ANF o, se già corrisposto, all'incremento del suo importo in quanto si applicano tabelle e fasce di reddito più convenienti.

Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili – *Tabella 19*

Reddito familiare annuo di riferimento euro	Importo complessivo mensile in euro dell'assegno per numero di componenti il nucleo familiare		
	1	2	3
Fino a 26.738,86	52,91	98,00	254,79
26.738,87– 29.994,48	19,59	82,97	239,77
29.994,49 – 33.251,36	-	64,02	209,72
33.251,37 – 36.505,74	-	37,88	183,58
Questa tabella si applica anche a coniugi superstiti **inabili** titolari di pensione di **reversibilità** da lavoro dipendente			

Nucleo familiare "base" - con un solo genitore ovvero con entrambi i genitori, con almeno un figlio minore e nessun componente inabile - *Tabelle INPS 11 e 12*

Reddito familiare annuo di riferimento euro	Importo complessivo mensile in euro dell'assegno per numero di figli			
	1 figlio	2 figli	3 figli due genitori	3 figli un solo genitore
Fino a 13.784,93	137,50	258,33	375,00	458,33
16.211,08 – 16.321,34	119,68	233,42	352,96	434,14
20.401,69 – 20.511,96	90,23	192,25	316,54	370,49
24.923,14 – 25.033,41	58,45	147,83	277,25	301,82
28.121,24 – 28.231,52	47,71	116,42	249,46	253,24
32.422,14 – 32.532,41	46,08	79,21	212,08	212,08
si riportano solo alcuni esempi in quanto l'assegno varia ogni 110,27- 110,28 euro di reddito in più				

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) - *Legge 133/2008*

É una carta di pagamento elettronico - periodicamente ricaricata dallo Stato - utilizzabile per l'acquisto di alimentari, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, pagamento bollette luce e gas presso gli uffici postali.
La richiesta della carta, compilata su appositi moduli, va consegnata agli uffici postali.
La carta vale **480 €** annui accreditati con **rate bimestrali di 80 €**.
Dal bimestre novembre-dicembre 2009 i titolari di carta acquisti - che siano utilizzatori di Gas naturale o GPL per uso riscaldamento/cucina/acqua calda - possono beneficiare di **ulteriori 20 €** a **bimestre** - cumulabili con il BONUS GAS. I 20 € aggiuntivi sono accreditati automaticamente, se nella domanda originaria è stato compilato il QUADRO 5 (dichiarazioni facoltative); in caso di omissione è possibile compilare e presentare all'Inps una dichiarazione integrativa (mod. CA/Varanag3-CA/Varanag65).

Beneficiari: **anziani e bimbi minori di 3 anni residenti e con CITTADINANZA ITALIANA.**

REQUISITI

età anagrafica	limite Isee 2012	limite Isee 2013	limite reddito annuo 2012	limite reddito annuo 2013	tipologia redditi da sommare
dai 65 anni	€ 6.499,82 Patrimonio mobiliare entro € 15.000	€ 6.701,34	€ 6.499,82	€ 6.701,34	Trattamenti previdenziali e assistenziali anche se non imponibili fiscalmente, compresi importo e somma aggiuntiva, esclusi arretrati
dai 70 anni	€ 6.499,82 Patrimonio mobiliare entro € 15.000	€ 6.701,34	€ 8.666,43	€ 8.935,12	Redditi propri (esclusi quelli del coniuge) influenti sui trattamenti legati al reddito erogati in via continuativa (esclusi redditi influenti su importo e somma aggiuntiva)
minori di 3 anni	€ 6.499,82 Patrimonio mobiliare entro € 15.000	€ 6.701,34	-		-

CONDIZIONI OSTATIVE

- il richiedente, da solo o insieme al coniuge (insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari nel caso di minori di tre anni) non deve essere intestatario/proprietario:
  - di più di una utenza elettrica domestica
  - di utenze elettriche non domestiche
  - di più di una utenza del gas
  - di più di un autoveicolo
  - di una quota superiore o uguale al 25% di più di un immobile ad uso abitativo
  - di una quota superiore o uguale al 10% di immobili non ad uso abitativo o di cat. catastale C7
- il richiedente non deve fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

BONUS SOCIALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Decreto interministeriale 28/12/2007 - D.L. 185/2008

Il Bonus Sociale è uno **sconto applicato alle bollette** dell'energia elettrica.
Possono accedere al bonus i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica per la sola abitazione di residenza appartenenti a famiglie in condizione di **disagio economico** o **numerose.**
Hanno inoltre diritto al bonus elettrico per **disagio fisico** tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita.
Nel caso di disagio fisico, il bonus può essere richiesto per ogni contratto di fornitura di energia elettrica corrispondente all'abitazione in cui sono presenti le apparecchiature per il mantenimento in vita.
Se le situazioni di disagio economico e fisico coesistano, i due bonus sono cumulabili.

	bonus 2010-2011	bonus 2012	Bonus 2013	Limite Isee	Limite potenza
Numerosità familiare 1-2 componenti	€ 56	€ 63	€ 71	€ **7.500**	Kw 3
Numerosità familiare 3-4 componenti	€ 72	€ 81	€ 91		
Numerosità familiare oltre 4 componenti	€ 124	€ 139	€ 155	€ **20.000** con almeno 4 figli a carico	Kw 4,5
Disagio fisico	€ 138	€ 155	nuova tabella	nessuno	nessuno

Dal 2013 il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli e attribuito a ogni cliente in base al numero di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e al tempo giornaliero di utilizzo.

	FASCIA MINIMA	FASCIA MEDIA	FASCIA MASSIMA
extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno)	fino a 600 kWh/anno	tra 600 e 1200 kWh/anno	oltre 1200 kWh/anno
€/anno per punto di prelievo			
ammontare bonus (fino a 3kW residente)	€ 176	€ 291	€ 422
ammontare bonus oltre 3kW (da 4,5kW in su)	€ 415	€ 526	€ 636

COME RICHIEDERE IL BONUS ELETTRICO
La richiesta va inoltrata al Comune di residenza o al CAF in caso di convenzione con il Comune stesso.

RINNOVO DEL BONUS
Nel caso di **disagio economico**, la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata ogni 12 mesi, ed entro due mesi dalla scadenza.
In caso di **disagio fisico** la procedura di rinnovo è automatica.

L'ATTESTAZIONE ISEE HA VALIDITÁ 12 MESI

PERCHÉ NON DOBBIAMO FARLA SCADERE

alcuni esempi

- **Social card:** in caso di attestazione ISEE scaduta, l'Inps **sospende la ricarica bimestrale**. Per ripristinare il diritto alla ricarica è necessario presentare una nuova dichiarazione ISEE. Per i bimestri che risultano completamente scoperti da ISEE in corso di validità non può essere ripristinata la ricarica.
- **Bonus Energia Elettrica e Bonus Gas:** l'attestazione ISEE non deve essere scaduta all'atto della presentazione della domanda e del suo rinnovo ogni 12 mesi.
- **Riduzione 50% Canone Telecom:** la riduzione del 50% dell'importo mensile di abbonamento del telefono fisso ad uso residenziale **(*) decade** dal giorno successivo alla data di scadenza dell'attestazione ISEE. Con il **rinnovo** della domanda entro il bimestre successivo alla scadenza, l'agevolazione non viene interrotta.

(*) Requisiti per ottenere e rinnovare la riduzione:
- limite ISEE: **€ 6.713,94**
- nucleo familiare con presenza di anziano ultra75enne o percettore di pensione di invalidità civile o di pensione sociale o capo famiglia (uno dei due coniugi) disoccupato.

Pensioni di vecchiaia e anticipate - *Legge 214/2011*

Pensione di vecchiaia

Anno	Età lavoratori dipendenti autonomi e gestione separata	Età lavoratrici Pubblico Impiego	Età lavoratrici dipendenti settore privato	Età lavoratrici autonome e gestione separata
2011	65 anni + finestra 12 mesi dipendenti 18 mesi autonomi e g.s.	61 anni + finestra 12 mesi	60 anni + finestra 12 mesi	60 anni + finestra 18 mesi
2012	66 anni	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi
2013	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni 9 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2015	66 anni 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2016 [1] 2017	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi			
2019 [1] 2020	66 anni e 11 mesi			
2021 [1] 2022	67 anni e 2 mesi			

[1] gli incrementi dei requisiti di età legati alla speranza di vita successivi al 2013 sono stimati e non definitivi

"ECCEZIONI" art. 24, comma 15 bis, legge 214/2011

- i lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31.12.2012 hanno maturato quota 96 (60/61 anni età + 35/36 anni contributi) possono conseguire la pensione con 64 anni indicizzati alla speranza di vita - 64 anni e 3 mesi dal 2013 al 2015
- le lavoratrici dipendenti del settore privato nate nell'anno 1952, con almeno 20 anni di contributi al 31.12.2012, possono conseguire la pensione, oltre che con il requisito ordinario, se più favorevole, con almeno 64 anni di età indicizzati alla speranza – 64 anni e 3 mesi dal 2013 al 2015

Minimo contributivo

Regime retributivo/misto	**20 anni** 15 anni se maturati o autorizzati v.v. entro 1992 (D.lgs 503/92 - circ. Inps 16/2013)
regime contributivo con meno di 70 anni *	**20 anni** con importo minimo pensione maturata non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale € 663,45 nel 2013
regime contributivo con almeno 70 anni *	**5 anni**

* Il requisito anagrafico è indicizzato alla speranza di vita, con primo **aumento di 3 mesi** da gennaio 2013

Pensione anticipata

Anno	aumento (2) speranza vita mesi	anzianità contributiva compreso aumento speranza vita: uomini	anzianità contributiva compreso aumento speranza vita: donne	ulteriore modalità sistema contributivo (assicurati esclusivamente dal 1.1.1996) – Anzianità contributiva minima **20 anni** – **importo pensione** 2,8 volte assegno sociale 1.238,44 nel 2013: **età minima**	
2012		42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	2012	63 anni
2013	3	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	2013	63 anni e 3 mesi
2014 2015		42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	2014 2015	63 anni e 3 mesi
2016 2017 2018	4	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	2016 2017 2018	63 anni e 7 mesi
2019 2020	4	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	2019 2020	63 anni e 11 mesi
2021 2022	3	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	2021 2022	64 anni e 2 mesi

(1) Se il pensionamento avviene con età inferiore a 62 anni, la quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo subisce una riduzione dell'1% per gli anni mancanti da 60 a 62 e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 60 - la riduzione non è applicata ai soggetti che maturano il previsto requisito contributivo entro il 31.12.2017 e che hanno solo contribuzione da lavoro, periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria,

(2) L'aumento legato alla speranza di vita è quello ipotizzato nella relazione tecnica al D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 (Manovra Monti).

Deroghe alla riforma Fornero - art. 24, commi 14-15, legge 214/2011

L'aumento dell'età pensionabile e l'abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:

- ai lavoratori che hanno maturato i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2011 secondo la normativa vigente alla predetta data del **31 dicembre 2011;**
- alle lavoratrici dipendenti ed autonome, con almeno 35 anni di contributi e almeno 57 anni (+3 mesi dal 2013) per le lavoratrici dipendenti e 58 anni (+ 3 mesi dal 2013) per le lavoratrici autonome che, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, possono conseguire il diritto alla pensione di anzianità optando per la liquidazione del trattamento con il calcolo contributivo, a condizione che la **decorrenza** del trattamento pensionistico si collochi **entro il 31 dicembre 2015, compresa finestra di 12 o 18 mesi rispettivamente per dipendenti private e lavoratrici autonome.**

Conservano la normativa vigente al 31.12.2011 nel limite numerico e delle risorse stabilite: ATTENZIONE: la normativa è in evoluzione, ogni situazione è da verificare presso le competenti sedi sindacali.

- i lavoratori in mobilità ordinaria (legge 223/1991) sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 4.12.2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
- lavoratori in mobilità lunga sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.2011
- lavoratori titolari, alla data del 4.12.2011, di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore o per i quali sia previsto l'accesso agli stessi fondi a seguito di accordi collettivi alla data del 4.12.2011
- lavoratori licenziati (esodati) entro il 31.12.2012 sulla base di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, a condizione che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi in base alla previgente normativa che avrebbero comportato la decorrenza entro 24 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011(manovra Monti)
- lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 4.12.2011
- dipendenti pubblici in esonero dal servizio al 4.12.2011
- lavoratori in congedo, alla data del 31.10.2011, per assistere figli con disabilità grave (L. 151/2001) i quali maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo, il requisito contributivo di 40 anni per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (art. 1, c. 6, lettera a, legge 243/2004).

BONUS GAS

Il Bonus è una **riduzione sulle bollette del Gas**, per le **famiglie a basso reddito** e quelle **numerose**.
É cumulabile con il Bonus Energia Elettrica.

Il Bonus può essere richiesto da tutti i **clienti domestici** che utilizzano gas naturale distribuito a rete (esclusi gas in bombola e GPL), con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di **ISEE**:
- non superiore a **7.500** euro (fino a 3 figli a carico)
- non superiore a **20.000** euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico)

IMPORTI: Il valore del bonus è differenziato:
- per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
- per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
- per zona climatica di residenza.

Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)											
		2012					2013				
Zona climatica		A/B	C	D	E	F	**A/B**	**C**	**D**	**E**	**F**
Famiglie fino a 4 componenti											
AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	35	35	35	35	35	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**
R	Riscaldamento	50	70	104	138	185	**55**	**77**	**115**	**152**	**203**
ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	85	105	139	173	220	**94**	**116**	**154**	**191**	***242***
Famiglie oltre 4 componenti											
AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	56	56	56	56	56	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**
R	Riscaldamento	63	98	146	192	262	**70**	**108**	**161**	**211**	**288**
ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	119	154	202	248	318	**132**	**170**	**223**	**273**	**350**

COME RICHIEDERE IL BONUS GAS
La richiesta va inoltrata al Comune di residenza o al CAF in caso di convenzione con il Comune stesso.

RINNOVO DEL BONUS
Il Bonus è valido per 12 mesi. Entro due mesi dalla scadenza sarà necessario inoltrare una richiesta di rinnovo (al Comune o al CAF in caso di convenzione).

ESENZIONE E RIMBORSO CANONE RAI

Legge 244/2007 - circ. 46/E 2010 Agenzia Entrate

Requisiti:
- avere 75 anni di età compiuti entro il termine per il pagamento del canone (31 gennaio - 31 luglio) o alla data di attivazione di un nuovo abbonamento in corso d'anno;
- non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio;
- possedere un reddito - riferito all'anno precedente a quello per il quale si chiede l'agevolazione - che, unitamente a quello del coniuge, non sia superiore a 516,46 euro per tredici mensilità (6.713,98 euro annui):

Redditi da sommare
- reddito imponibile al netto degli oneri deducibili (dichiarazione dei redditi o cud)
- interessi su depositi bancari, postali, bot, cct e altri titoli di stato, proventi di quote di investimenti
- retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, dalla Santa Sede, da suoi enti e da enti centrali della Chiesa cattolica
- redditi di fonte estera non tassati in Italia

Redditi ininfluenti
- esenti da irpef
- abitazione principale e relative pertinenze
- trattamenti fine rapporto e relative anticipazioni
- redditi a tassazione separata

esonero canone	annuale	2° semestre	nuovo abbonamento in corso d'anno	annualità successive alla prima esenzione
termine presentazione domanda esenzione	30 aprile	31 luglio	entro 60 giorni	**Non sono dovute nuove dichiarazioni, fermi restando i requisiti richiesti**
rimborso canone	La richiesta di rimborso deve essere consegnata o spedita unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione nei periodi per i quali viene chiesto il rimborso			
modalità di invio dichiarazione di esonero e istanza rimborso	**raccomandata** Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – sportello Abbonamenti TV – 10121 Torino **allegare fotocopia documento identità del sottoscrittore**			
	consegna a cura dell'interessato Presso un ufficio locale o territoriale dell'Agenzia delle Entrate			

Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ogni annualità evasa; tale sanzione si cumula con il canone dovuto.